



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 14

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -
MODIFICA -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visti i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che introducono la disciplina della IUC, sia negli aspetti di carattere generale che quelli attinenti alle singole componenti della medesima;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 14/04/2014 di approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" il quale regolamenta l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI e la successiva modifica avvenuta con propria deliberazione n. 62 del 23/09/2014;

Dato atto che all'art. 36 "Utenze domestiche – Agevolazioni" del suddetto regolamento sono elencate le agevolazioni per le utenze domestiche relative alla TARI, fruibili sulla base di determinate condizioni, fra le quali quella economica che prevede un indicatore ISEE non superiore alle fasce indicate;

Considerato che la normativa inerente all'ISEE è stata profondamente modificata con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e conseguente approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE avvenuta con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, a far data dal 1° gennaio 2015;

Dato atto che dall'incontro avvenuto in data 19/01/2018 tra l'Amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL, con i rispettivi sindacati dei pensionati, è emersa la richiesta di aumentare le soglie ISEE e le relative percentuali di riduzione presenti nel vigente regolamento;

Ritenuto di poter accogliere la richiesta di aumento delle soglie ISEE e della percentuale di riduzione relativa ai soli ISEE più bassi.

Dato atto inoltre che si ritiene adeguare la limitazione delle pertinenze possedute, al fine del godimento delle agevolazioni, alle tipologie ed al numero inclusi nella definizione di "pertinenze" presente nel regolamento in oggetto;

Tutto ciò premesso, per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno modificare l'art. 36 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) TITOLO III (TARI) così come segue:

ARTICOLO 36 - Utenze domestiche. Agevolazioni.

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:

....(Omissis)....

f) riduzione del ~~50~~ **70%** del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;

g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € ~~9.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;

h) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € ~~11.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;

i) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € ~~9.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.

....(Omissis)....

3. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, i, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell'anno precedente e sino al 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano dichiarazione, a norma dell'art. 40, per inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali in corso d'anno, per i quali l'agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla decorrenza dell'obbligazione tributaria.

4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare

l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

5. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere e, f, g, h, i, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

.... (Omissis)....

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento", e che in tale senso, è altresì, il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 9 febbraio 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali viene ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

Dato atto che, a norma del medesimo articolo 36 sopra citato, le domande di agevolazione verranno ritirate dal Servizio Tributi a decorrere dal 1° ottobre dell'anno precedente a quello di spettanza del beneficio e che pertanto le stesse verranno accettate sulla base dei nuovi parametri ISEE a partire da tale data con effetto sulle agevolazioni fruibili dal 1° gennaio 2019;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla 1^a e 7^a Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 12/03/2018;

Acquisito il parere dell'organo di revisione espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera 7), del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, la modifica dell'art. 36 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" – TITOLO III (TARI), approvato con propria Deliberazione n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i., così come segue:

ARTICOLO 36 - Utenze domestiche. Agevolazioni.

1. Sono previste le seguenti agevolazioni:

(omissis)

- f) riduzione del ~~50~~ **70%** del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € 9.500,00. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
- g) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con indicatore ISEE non superiore ad € ~~9.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
- h) riduzione del 50% del tributo dovuto per i locali destinati ad uso abitazione di residenza occupati da nucleo anagrafico con reddito derivante esclusivamente da pensione, formato da una o due persone, con indicatore ISEE non superiore ad € ~~9.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00;
- i) esenzione dal tributo per i locali destinati ad uso abitazione di residenza a condizione che il nucleo anagrafico occupante sia composto anche da persona portatrice di handicap in percentuale non inferiore a quella prevista per l'invalidità civile (percentuale minima 67%) e che l'indicatore ISEE del nucleo anagrafico non sia superiore ad € ~~9.500,00~~ **12.000,00**. Le persone che compongono il nucleo anagrafico non devono essere proprietarie, in totale, di più di un immobile (fabbricato, area fabbricabile o terreno) e **relative pertinenze così come definite al precedente articolo 7** ~~di una eventuale pertinenza~~. Restano esclusi da tale limite i terreni agricoli con reddito dominicale totale inferiore ad € 10,00.

....(Omissis)....

3. Al fine di usufruire delle speciali agevolazioni previste alle lettere e, f, g, h, i, gli interessati dovranno presentare ogni anno, pena decadenza automatica dal beneficio, apposita domanda indirizzata al Sindaco utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Servizio Tributi. La domanda, necessariamente corredata dalla dichiarazione ISEE, pena l'inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata annualmente entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio. Il ritiro della modulistica

compilata da parte del contribuente avverrà con decorrenza 1° ottobre dell'anno precedente e sino al 15 gennaio dell'anno di spettanza del beneficio presso il Servizio Tributi. Fanno eccezione esclusivamente i contribuenti che presentano dichiarazione, a norma dell'art. 40, per inizio del possesso, occupazione o detenzione di locali in corso d'anno, per i quali l'agevolazione verrà riconosciuta contestualmente alla decorrenza dell'obbligazione tributaria.

4. Il Comune può, in qualsiasi momento, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.
5. Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ad esclusione di quelle previste alle lettere e, f, g, h, i, ne viene riconosciuta solo una individuata in quella più favorevole al contribuente.

.... (Omissis)....

- 2) di dare atto che il Regolamento approvato e così modificato ha effetto a far data dal 1° gennaio 2018;
- 3) di dare atto che la spesa conseguente alle agevolazioni e riduzioni di entrata concesse con la modifica regolamentare in oggetto, trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 5) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile del Servizio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.